

Cassazione: non si può addurre la stagionalità dell'attività in sede processuale

# Tari soft per le attività stagionali

## La dichiarazione va presentata al comune, non in giudizio

DI SERGIO TROVATO

Il contribuente interessato a ottenere una riduzione per il pagamento della tassa rifiuti, perché svolge un'attività stagionale, è tenuto a presentare la dichiarazione all'amministrazione comunale. La stagionalità dell'attività, infatti, va dichiarata e non può essere provata in sede processuale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 1998 del 24 gennaio 2019.

Per i giudici di legittimità, si deve ritenere preclusa «la possibilità di addurre la stagionalità dell'attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al comune». Del resto il contribuente è sempre tenuto a dichiarare, anche in sede di variazione dei dati già denunciati, le situazioni che danno diritto a riduzioni della tassa, perché si presume che vi sia una minore produzione di rifiuti, o ad altre forme di agevolazioni o esenzioni. La denuncia preventiva consen-

te all'ente di poter effettuare i controlli per verificare se spetti o meno il trattamento agevolato.

I benefici fiscali per le attività stagionali, alberghiere o di ristorazione, o per altre attività, tra l'altro, non sono scontati. Il comune ha il potere di deliberare delle riduzioni per il pagamento della tassa rifiuti. Non è un obbligo di legge concedere la riduzione tariffaria per le attività stagionali, così come per altre agevolazioni tributarie, ma una facoltà riservata all'amministrazione comunale. E il giudice non può sostituirsi all'ente nel riconoscere un beneficio fiscale, ma deve valutare solo la legittimità della scelta

dell'ente.

In questo senso si è espressa la Cassazione, con l'ordinanza 31749 del 7 dicembre 2018. Secondo la Cassazione, la tariffa unitaria della Tarsu poteva essere ridotta di un importo non superiore a un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte «adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività».

Tuttavia il termine «può», contenuto nella norma di legge, «rimette alla scelta del comune e, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attivi-

tà stagionali della riduzione tariffaria». Va rilevato che il potere di deliberare riduzioni delle tariffe spetta anche per la Tari.

Dunque, campeggi, alberghi, ristoranti e via dicendo pagano la tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiusi. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa. Le cause di esclusione non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dell'immobile, legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente.

Non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura (Cassazione, sentenza 22756/2016).

In senso contrario si sono pronunciati sulla questione i giudici di merito, che hanno concesso una riduzione tariffaria per il mancato esercizio dell'attività alberghiera durante alcuni mesi dell'anno. Per esempio, la Commissio-

ne tributaria provinciale di Livorno, con la sentenza 518/2015, ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all'effettiva produzione di rifiuti.

In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali. I comuni avevano e hanno la facoltà di prevedere agevolazioni. Mentre con la Tarsu i benefici fiscali dovevano essere finanziati con entrate diverse da quelle provenienti dalla tassa, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con l'istituzione della Tari, invece, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull'intera platea dei contribuenti oppure di finanziare le agevolazioni con l'iscrizione in bilancio della relative somme come autorizzazioni di spesa. Va rilevato che le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale.



## Piano delle performance con valutazioni coerenti

L'approvazione del Piano della performance è di competenza dell'organo di vertice dell'amministrazione il quale assume in pieno la responsabilità di definire gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, che costituiscono la base per la misurazione e valutazione della performance organizzativa, e i cui indicatori incidono, in misura prevalente, sulla valutazione individuale dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo l'art. 9, comma 1, lettera a), del dlgs 150/2009. A tal fine il ruolo dei componenti dell'organo di indirizzo politico, nell'ambito delle deleghe affidate, è di fondamentale importanza per definire in modo chiaro quali risultati saranno considerati indice di performance positiva. Se gli indirizzi politici sono chiari non ci sono dubbi che possano essere tradotti in obiettivi misurabili e tendenti al «significativo miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi» (art. 5, comma 2, lettera c) del dlgs 150/2009), gli unici che possono legittimare l'erogazione degli incentivi a qualsiasi titolo. Gli obiettivi di performance hanno lo scopo precipuo di indirizzare l'azione delle strutture e dei collaboratori segnando in modo chiaro quale sia la situazione di partenza e quale sarà il target verso cui si tende. Bisogna avere chiaro che, per un principio di coerenza, non è possibile che le valutazioni individuali siano altamente positive in un contesto in cui l'impatto esterno dell'azione delle strutture organizzative, in termini reputazionali e in termini di qualità, non sia altrettanto positivo. Il perseguimento degli obiettivi, nel quadro degli indirizzi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, e l'attribuzione di obiettivi individuali alle risorse umane assegnate al dirigente costituiscono un obbligo di carattere generale ed inderogabile per il dirigente stesso, cui in nessun caso può sottrarsi.

Angelo Maria Savazzi

## Sicurezza, lavori da iniziare entro il 15/5

Poco meno di 400 milioni per 7.402 enti. Sono questi i numeri del contributo assegnato ai comuni fino a 20 mila abitanti dal comma 107 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio. Tempi stretti per l'esecuzione dei lavori, da avviare entro il 15 maggio e che dovranno riguardare solo le tipologie di spese ammesse. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione (ovvero di parziale o non corretto utilizzo del contributo), l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte e le economie redistribuite ad altri comuni. Di seguito, proviamo a sintetizzare le caratteristiche essenziali del finanziamento, da tenere ben presenti per evitare problemi in sede di rendicontazione. Gli interventi devono essere diversi da quelli avviati nella prima annualità dei programmi triennali dei lavori pubblici, dove peraltro vanno inclusi solo quelli superiori ai 100 mila euro. La misura del contributo in esame è, nella maggior parte dei casi, inferiore: esso parte dai 4 mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti e raggiunge quota 100 mila euro solo per quelli fra 10.001 e 20 mila abitanti. Le Faq ministeriali confermano che è possibile finanziare anche più progetti, purché finalizzati alla sicurezza: tale requisito, nei casi dubbi, deve risultare da apposita relazione progettuale. Ad esempio, la realizzazione di parcheggi interrati non è ammissibile (Faq n. 27), così come la mera riqualificazione energetica di un edificio. Il contributo può coprire anche le spese di progettazione, quelle necessarie a effettuare verifiche strutturali o a far fronte agli oneri professionali per la relazione tecnica finale, purché sempre inserite nel quadro economico di una messa in sicurezza. Deve trattarsi, inoltre, di spese non già integralmente finanziate da «altri soggetti», il che sembra consentire di utilizzare il contributo per interventi già previsti ma a totale o parziale carico dei comuni (Faq n. 21).

Tali requisiti saranno verificati tramite il «Monitoraggio delle opere pubbliche - Mop» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - Bdap», ove ciascun ente dovrà specificare le varie fonti di finanziamento dell'opera e i relativi importi nella sezione finanziaria. Sempre tramite Bdap-Mop dovrà essere comunicato dal Rup l'inizio dei lavori entro il 15 maggio prossimo, a pena, come detto, di revoca del contributo. Per tale ragione, i beneficiari sono tenuti a richiedere, indipendentemente dall'importo della procedura, esclusivamente i Cig e non gli smart Cig: questi ultimi, infatti, non sono ammissibili in quanto non consentono la verifica delle informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto. Non è previsto un termine ultimo per il completamento dei lavori, la cui chiusura condizionerà solo l'erogazione del saldo (pari al 50% del totale), mentre l'altra metà verrà anticipata all'avvio del cantiere. Tuttavia, è caldamente consigliato optare per interventi immediatamente cantierabili, dato che la falce del Viminale colpirà i ritardatari «senza alcuna valutazione discrezionale». In altri termini, non saranno ammesse deroghe ed eccezioni. I dati essenziali riguardanti gli interventi finanziati dovranno essere pubblicati in «amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, ed illustrati dai sindaci al consiglio comunale nella prima seduta utile. Eventuali ribassi d'asta resteranno vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti. I comuni fino a 2 mila abitanti possono affidare i lavori di messa in sicurezza finanziati dallo Stato in modo diretto, mentre quelli da 2.001 fino a 20 mila abitanti possono avvalersi della nuova procedura di affidamento introdotta dal comma 912 della stessa legge n.145/2018, che impone la consultazione di soli tre operatori economici.

Matteo Barbero

Pagina  
a cura di

